



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014.

Oggetto:

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quarto Atto Integrativo – Modifica impegni assunti a seguito dell'Ordinanza 59/2019 ai fini della liquidazione degli interventi.

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: Settore Tutela Acqua e Costa

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	SI	Cartaceo office automation	Dettaglio interventi
B	SI	Cartaceo office automation	Elenco beneficiari

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'Accordo di Programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO CHE, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015*

– Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”.

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16 dicembre 2016 recante “*D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l’attuazione degli interventi*” con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;

VISTI, rispettivamente, il primo Atto Integrativo ed il secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010, sottoscritti in data 3 agosto 2011 ed in data 9 novembre 2012, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

VISTO, altresì, il terzo Atto integrativo all’Accordo di Programma sopra citato, sottoscritto il 19 dicembre 2017 dal il Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Toscana;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo (Comitato) del 20 dicembre 2018;

VISTA la delibera n.1477 del 21 dicembre 2018 con cui la Giunta della regione Toscana ha approvato il nuovo schema di Accordo di Programma per l’inserimento del 4° atto integrativo all’accordo di programma del 3 novembre 2010;

VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 ove si prevede che:“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;

VISTO il quarto Atto integrativo al programma degli interventi di cui all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 sottoscritto dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 06 maggio 2019;

VISTA la propria Ordinanza n.59/2019 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quarto Atto Integrativo” contenente l’ambito degli interventi, l’individuazione degli enti beneficiari e la ripartizione delle risorse;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al quarto Atto Integrativo sono acquisite, ai sensi della delibera di giunta della Regione Toscana n.1477 del 21 dicembre 2018, sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO

IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa è articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo ambito di intervento relativamente alla natura della spesa stessa;

DATO ATTO che :

1) con la citata ordinanza n.59/2019 sono stati individuati n. 8 ambiti d'intervento ed indicate le risorse necessarie alla loro realizzazione;

2) che sono stati quindi assunti i relativi impegni sulla Contabilità Speciale 5588 sui capitoli istituiti con l'Ordinanza n. 59/2019 per un importo totale di € 9.801.945,39;

3) che le modalità di erogazione dei contributi, per gli interventi attuati dai Consorzi di Bonifica e per i quali sono stati assunti i relativi impegni di spesa, sono state disciplinate dalle disposizioni commissariali di cui all'Allegato B dell'Ordinanza n.59/2019, mentre per gli interventi attuati dal Comune di Badia Tedalda, aventi codici 09IR766/G1 e 09IR767/G1, si sono applicate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 60/2016, comprensive anche delle modalità di erogazione dei contributi;

RITENUTO opportuno precisare che, in relazione agli interventi attuati dal Comune di Badia Tedalda, trattasi di due parti complementari dello stesso progetto (stralcio I e stralcio II), ancorché dotati di due codici diversi;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'allegato B) dell'ordinanza n.59/2019, per ogni intervento individuato in Ordinanza i Consorzi di Bonifica hanno provveduto all'invio di un Master Plan dove sono stati indicati gli interventi ricompresi nell'ambito di propria competenza, secondo quanto riportato all'allegato A alla presente ordinanza;

CONSIDERATO che per consentire la corretta applicazione delle suddette disposizioni è necessario procedere alla diminuzione di parte degli impegni assunti con l'ordinanza n.59/2019 ed alla contestuale assunzione di nuovi impegni di spesa distinti per ogni intervento, secondo quanto meglio indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che i Consorzi di Bonifica hanno richiesto la liquidazione di un'anticipazione per alcuni interventi in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, con note di cui al seguente elenco:

- Pec prot. n. 0024731 del 22/01/2020 – Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord;
- Pec prot. n. 0030821 del 27/01/2020 – Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;
- Pec prot. n. 0028774 del 24/01/2020 – Consorzio di Bonifica 3 Alto Valdarno;
- Pec prot. n. 0028768 del 24/01/2020 – Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;
- Pec prot. n. 0032347 del 28/01/2020 – Consorzio di Bonifica 5 Costa;
- Pec prot. n. 0028517 del 24/01/2020 – Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, in riferimento all'erogazione degli acconti, non è stato possibile per i soggetti attuatori procedere all'inserimento della documentazione rendicontativa digitale per la mancata disponibilità della piattaforma Gecomm;

VISTO l'art. 10 circa le “Modalità di erogazione” delle disposizioni di cui all'Allegato B) dell'ordinanza n.59/2019 che dispone in merito alla liquidazione di un primo acconto e di ulteriori tre acconti, prima dell'erogazione del saldo finale;

PRESO ATTO che, dallo stato di attuazione degli interventi così come risultante nelle note pervenute da parte dei singoli Consorzi di Bonifica, appare opportuno provvedere alla liquidazione dell'acconto in percentuali differenziate e quindi proporzionate allo stato di attuazione di ciascun intervento;

RITENUTO necessario applicare diverse modalità di erogazione degli acconti sull'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, individuando differenti percentuali di liquidazione;

DI STABILIRE pertanto di liquidare, a parziale modifica di quanto previsto dalle disposizioni dell'Ordinanza 59/2109 e tenuto conto dell'impegno dichiarato dagli enti attuatori di provvedere all'inserimento della documentazione rendicontativa degli interventi sulla piattaforma informatica regionale dedicata "Gecomm" non appena questa sia resa disponibile, il primo acconto con le modalità che seguono:

1) fino al 60% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio di Bonifica attuatore dell'intervento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 60%;

2) fino al 40% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio di Bonifica attuatore dell'intervento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 25%;

3) pari al 20% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio di Bonifica attuatore dell'intervento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 3%;

DI STABILIRE inoltre, quanto agli ulteriori acconti erogabili prima del saldo finale di procedere secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'allegato B) dell'ordinanza 59/2019;

RITENUTO di disporre la liquidazione di quanto sopra per gli importi e secondo le modalità di cui agli allegati A) e B) alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale della stessa;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:

a) di modificare la propria Ordinanza n.59/2019 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quarto Atto Integrativo – Individuazione degli enti attuatori degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi", disponendo:

- la riduzione degli impegni e la contestuale assunzione di nuovi impegni per i singoli importi indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto e dunque uno per ciascun intervento riferito a ciascun ambito di interventi inizialmente individuati, per un importo complessivo di € 9.513.112,41;

b) di applicare diverse modalità di erogazione relativamente agli acconti liquidati con la presente ordinanza sull'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, individuando differenti percentuali di liquidazione ;

- di stabilire pertanto che sarà possibile liquidare, a fronte dell'impegno dichiarato dagli enti attuatori di provvedere all'inserimento della documentazione rendicontativa degli interventi sulla piattaforma informatica regionale dedicata "Gecomm":

- quanto al primo acconto:

1) fino al 60% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio

di Bonifica attuatore dell'intervento e confermato dal Genio Civile di riferimento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 60%;

2) fino al 40% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio di Bonifica attuatore dell'intervento e confermato dal Genio Civile di riferimento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 25%;

3) pari al 20% dell'importo risultante dal quadro economico del singolo intervento, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, ove lo stato d'avanzamento dei lavori dichiarato dal Consorzio di Bonifica attuatore dell'intervento e dal Genio Civile di riferimento, attesti una percentuale di stato avanzamento pari almeno al 3%;

- quanto agli ulteriori acconti erogabili prima del saldo finale, di procedere secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'allegato B) dell'ordinanza 59/2019; :

c) di liquidare pertanto, in favore dei soggetti tutti meglio elencati negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto le somme ivi indicate;

d) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario di Governo

ENRICO ROSSI

Il Direttore

GIOVANNI MASSINI

Il Dirigente

MARCO MASI